

COMUNE DI VILLASOR

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2005.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIOCULTURALE

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;
- L'Assessorato Regionale ai LL.PP. con nota prot. 16544/2005 ha comunicato i criteri stabiliti per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi relativi all'anno 2005;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 131 del 08.09.2005 sono state impartite le direttive per la predisposizione del bando;

RENDE NOTO

CHE CON DECORRENZA DAL 23 SETTEMBRE 2005, PER I SUCCESSIVI VENTI GIORNI OVVERO ENTRO IL 13 OTTOBRE 2005, I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTOELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, A VALERE PER L'ANNO 2005, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 1 REQUISITI DEI BENEFICIARI

Possono fare richiesta tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. siano cittadini italiani o di uno stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 marzo 1998 n. 40;
2. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Villasor e nell'alloggio, anch'esso sito nel Comune di Villasor, per il quale si richiede il contributo;
3. non risultino titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito nel territorio nazionale, e non lo sia alcun componente la famiglia anagrafica;
4. siano titolari di contratto di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrato, di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Villasor ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);

5. siano in regola con i pagamenti del canone di locazione;
 6. non siano beneficiari, né lo siano altri componenti del nucleo familiare, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzati al pagamento di locazione per l'intero anno 2005;
- Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal bando.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione e la locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo non ancora maturato dovrà essere restituito entro dieci giorni.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in argomento, il nucleo familiare è quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/5/1989, n°. 223, alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato come una unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 10.920,52 (pari alla somma di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo di locazione risulti superiore al 14%: il contributo da assegnare in questo caso non può comunque essere superiore a € 3.098,74 annui (**Fascia "A"**);
- b) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo uguale o inferiore ai limiti sottoindicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo di locazione risulti superiore al 24% (**Fascia "B"**): il contributo da assegnare in questo caso non può comunque essere superiore a € 2.324,05 annui:

n° componenti nucleo familiare	Limite reddito
1 o 2 persone	€ 13.643,35
3 persone	€ 16.394,95
4 persone	€ 19.146,55
5 o più persone	€ 20.063,75

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in egual misura.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal bando.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti agli artt. 1 e 3 del presente bando.

ART. 5 GRADUATORIA DI CONCESSIONE

La graduatoria di concessione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) Reddito annuo imponibile del nucleo familiare non superiore € 10.920,52 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% PUNTI 10
2) Reddito annuo imponibile del nucleo familiare non superiore ai limiti previsti dal precedente art. 3, lett. b), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%. PUNTI 6

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO

FASCIA "A"	
DAL 14 AL 15%	Punti 1
DAL 16 AL 30%	Punti 2
DAL 31 AL 50%	Punti 3
DAL 50 AL 70%	Punti 4
DAL 71 AL 100%	Punti 5
OLTRE IL 100%	Punti 6

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO

FASCIA "B"	
Dal 24 al 25%	Punti 1
DAL 26 AL 40%	Punti 2
DAL 41 AL 50%	Punti 3
DAL 51 AL 70%	Punti 4
DAL 71 AL 100%	Punti 5
OLTRE IL 100%	Punti 6

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando. In caso di incompletezza della stessa, si dà atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le eventuali integrazioni;

b) Formazione della graduatoria:

La formulazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata ed esposta per 7 (sette) giorni all'Albo Pretorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione dal momento della pubblicazione della graduatoria e fino alla scadenza della stessa.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, che verrà approvata con determinazione del Responsabile di Area., costituendo pertanto provvedimento definitivo. La stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi sono destinati a integrare i canoni di locazione relativi all'anno 2005.

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili.

L'ammontare massimo del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può comunque essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore a € 10.910,52 annui e per i nuclei familiari con reddito fiscalmente imponibile non superiore ai limiti indicati al precedente art. 3.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli forniti dal Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione. Nella domanda il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate al Comune di Villasor entro il termine di **venti giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro il 13 Ottobre 2005, pena l'esclusione.**

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale farà fede la data del timbro postale, e dovrà obbligatoriamente essere corredata di copia fotostatica di un valido documento di identità.

I moduli di domanda sono a disposizione sia presso il Comune, sito in Piazza Matteotti n. 1, piano terra, tavolo ingresso, che presso l'Ufficio di Servizio sociale comunale, sito in Via Sivillieri n. 3, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

ART. 9 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L.431/98, nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

Villasor, lì 23 Settembre 2005